

# ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2

Via Pilanuova, n. 88 - 73048 NARDO'

Tel. 0833-871712 - Telefax 0833-874318 - [www.primarianardo2.it](http://www.primarianardo2.it) - Cod. Mecc.: LEIC89700R

E-mail: [info@primarianardo2.it](mailto:info@primarianardo2.it) - [LEIC89700R@pec.it](mailto:LEIC89700R@pec.it) - Cod. Fisc.: 82002180758



Prot. n. 3833/C29

Nardò, 30 maggio 2013

Ai Sigg. Docenti  
di Scuola Primaria  
e Secondaria di primo grado

## LORO SEDI

Oggetto: Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Anno scolastico 2012-2013.

Secondo l'*Atto di indirizzo* del Ministro dell'8 settembre 2009, una "*buona scuola*" pone al centro l'alunno e il suo itinerario di apprendimento e di formazione; mette in primo piano l'obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani; opera per l'inclusione di tutti, compresi i ragazzi con difficoltà di apprendimento o con disabilità e i ragazzi di lingua nativa non italiana; tiene conto delle tappe e dei traguardi da raggiungere e superare nelle principali aree disciplinari lungo un percorso formativo continuo; verifica periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni alunno, soprattutto nelle capacità di base in stretto raccordo con le *Indicazioni Nazionali*; si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza, solida e sicura, per l'itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo di istruzione.

In questo quadro per ogni studente la valutazione dei livelli di apprendimento e del comportamento è un aspetto cruciale del percorso di formazione; soprattutto **l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** è un importante appuntamento e un significativo banco di prova nella carriera scolastica.

Nel corso degli studi la valutazione, trasparente, ragionevole, rigorosa e puntuale sia nei giudizi periodici, sia in quelli conclusivi, è indispensabile per individuare carenze e criticità di cui lo studente deve essere consapevole al fine di prevenire lacune che potrebbero avere un impatto negativo per i successivi passi del processo formativo. La valutazione, peraltro, scaturisce dalla fiducia nelle potenzialità di ogni studente e si propone di seguirne i progressi *in itinere*. Le scuole e i docenti hanno il dovere di mantenere elevati i livelli attesi di apprendimento nei confronti di tutti gli studenti, indicando traguardi intermedi da raggiungere, accertando i progressi compiuti e rendendo consapevoli i singoli studenti del proprio bagaglio di conoscenze e di competenze in via di costruzione, fornendo loro indicazioni per il miglioramento.

Una "*buona valutazione*" è, al tempo stesso, uno strumento essenziale e un indicatore decisivo della qualità del percorso formativo. Valutazioni superficiali o meramente notarili possono nascondere apprendimenti approssimativi o addirittura posticci, tradendo il compito stesso della scuola in una fase che è un vero e proprio ponte tra la formazione di base e il ventaglio dei successivi itinerari scolastici e professionali.

In questo quadro anche **la valutazione del comportamento** restituisce ad ogni studente un riscontro puntuale sulle modalità di partecipazione al lavoro scolastico, sull'assiduità dell'impegno, sulla regolarità della presenza, sulla condivisione degli obiettivi formativi: tutte componenti che

riguardano il profilo dello studente per cui la scuola opera e la cui mancanza mina alla radice le possibilità di un fruttuoso percorso scolastico.

Per queste ragioni gli studenti hanno diritto a una “valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”. La preparazione di ogni studente viene valutata giornalmente e periodicamente sino ad arrivare alla valutazione conclusiva in sede di esame di Stato.

### Quadro normativo

- a. Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
- b. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
- c. Atto di indirizzo dell'8 settembre 2009
- d. C.M. n. 49, prot. n. 3976, del 20 maggio 2010
- e. C.M. n. 46, prot. n. 3571, del 26 maggio 2011
- f. C.M. n. 27, prot. n. 2368, del 5 aprile 2011
- g. C.M. n. 20, prot. n. 1483, del 4 marzo 2011
- h. Nota prot. n. 6920 del 20 ottobre 2011
- i. C.M. n. 48, prot. n. 3376, del 31 maggio 2012

### 1. Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

Il passaggio e l'ammissione degli alunni della scuola primaria da una classe alla successiva avvengono sulla base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

I docenti della classe, con **decisione assunta all'unanimità**, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

### 2. Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado

Nella scuola secondaria di primo grado la progressione da un anno all'altro avviene attraverso una valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni. L'approccio corrente che caratterizza le scelte dei docenti e delle scuole tende a considerare il percorso di tutto il primo ciclo di istruzione come un *continuum* che consente il rispetto dei tempi di ogni singolo studente e l'attenzione ai processi di crescita.

Secondo la norma sono ammessi alla classe successiva, con **decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe** (1), gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, compreso il voto di comportamento.

(1) *Partecipano al consiglio di classe il Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica (per questi ultimi cfr. D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 5), i docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento. "Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno" (cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, comma 5). Si ricorda che non è previsto un docente per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", poiché questo insegnamento nella scuola secondaria di primo grado "è inserito nell'area disciplinare storico-geografica" (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 – "Revisione dell'assetto*

### **3. Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione**

L'ammissione all'esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico è disposta, con **decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe**, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il **percorso scolastico complessivo** compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "*Ammesso*", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "*Non ammesso*". In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

### **4. Calendario degli esami – sessioni ordinaria, suppletiva e speciale**

L'esame di Stato si svolge in un'unica sessione, con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

La prova scritta a carattere nazionale si svolge in sessione ordinaria e suppletiva secondo quanto disposto dall'annuale ordinanza sul calendario scolastico nazionale, alla quale si fa espresso rinvio.

Il giorno stabilito per la prova nazionale è interamente dedicato al suo svolgimento. **Le prove scritte a carattere non nazionale possono tenersi in una data precedente o successiva (ovvero in parte prima e in parte dopo).**

Di quanto sopra terranno conto il dirigente scolastico nel fissare, sentito il collegio dei docenti, il **calendario delle prove scritte** a carattere non nazionale e il presidente della commissione nel definire, nella seduta di insediamento, il **diario dei colloqui**.

Qualora l'indisponibilità della sede d'esame nel giorno fissato, determinata da motivi contingenti, non consenta l'espletamento della prova scritta nazionale nella sessione ordinaria, la prova stessa si terrà nella prima sessione suppletiva. Di ciò il presidente della commissione informerà l'Ufficio Scolastico Regionale e quello Territoriale, la scrivente Direzione Generale e l'INVALSI.

### **5. Prove scritte d'esame**

Le prove scritte per l'esame di Stato al termine del primo ciclo continuano a riguardare, come per il passato, l'**italiano**, la **matematica** e le **lingue straniere**.

Per gli **alunni con disabilità** sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3".

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

Sulla base della consolidata e sperimentata prassi è prevista l'effettuazione di prove scritte di italiano, lingue comunitarie, matematica ed elementi di scienza e tecnologia, **da svolgersi in giorni diversi e per una durata oraria definita, in modo coordinato, dalla commissione esaminatrice di ciascuna scuola.** Si rammenta, in proposito, di tener conto nella calendarizzazione delle prove della presenza di alunni di religione ebraica.

**La prova scritta di italiano** viene formulata in modo da consentire all'alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. La prova dovrà accertare la coerenza e l'organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.

Nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole, la prova di italiano si svolge sulla base di **almeno tre tracce**, formulate in modo da rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni. Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto delle seguenti indicazioni di massima:

- esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca, diario, lettera, racconto o intervista ecc.);
- trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali;
- relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.

**La prova scritta di matematica ed elementi di scienze e tecnologia** deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali individuate dal curriculum di studi. La prova può essere articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa. Nel rispetto dell'autonomia delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali. La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

Durante le prove d'esame è tassativamente **vietato l'uso di telefoni cellulari**

## 6. Prove scritte delle lingue comunitarie

L'insegnamento della **seconda lingua comunitaria**, giunto ormai a sistema in modo generalizzato e consolidato, è oggetto di autonoma valutazione mediante l'effettuazione di prova scritta

**Le commissioni d'esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti**, ferma restando l'opportunità che tali prove si svolgano separatamente e siano oggetto di autonoma valutazione.

La necessità di adottare su tutto il territorio nazionale criteri di valutazione omogenei è del resto richiesta dal D.P.R. n. 122/2009, che ha introdotto nuove modalità di valutazione anche con riferimento all'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo.

I candidati con **disturbo specifico di apprendimento** (DSA) che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.

## 7. Colloquio pluridisciplinare

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l'insegnamento della religione cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione.

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc.). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio, sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello della conoscenza teorica.

## 8. Espressione del voto finale in esito all'esame di Stato

Sia l'art. 3, comma 6, del D.P.R. 122/09, che la CM 49/10 ribadiscono che il voto finale dell'esame conclusivo del I ciclo *“è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”*.

Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, in quanto la volontà del legislatore è stata quella di attribuire a tutte le prove d'esame uguale peso. Si esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere alla media ponderata.



Peraltro, nella stessa circolare si richiama l'attenzione dei docenti su un aspetto particolarmente importante che qui si riporta: *«Al riguardo, è quasi inutile ricordare che tutti gli allievi ammessi all'esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. Sarà perciò cura precipua della Commissione e delle Sottocommissioni d'esame, e della professionalità dei loro componenti, far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Si cercherà così di evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali "eccellenze"»*. Questo nella prospettiva di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.

Inoltre è stata avanzata, da qualche scuola, l'ipotesi di applicare un "bonus" in analogia all'esame di Stato conclusivo del II ciclo d'istruzione.

In merito si fa presente che tale istituto non è contemplato da alcuna norma per l'esame finale del I ciclo. Pertanto, va escluso che le Commissioni d'esame possano decidere in tale senso.

Ovviamente, rimane fermo, come previsto dall'art. 3, comma 8, del DPR 122/2009 che la Commissione esaminatrice può assegnare la lode con decisione presa all'unanimità ai candidati che conseguono il voto di dieci decimi.

## 9. Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze va espressa mediante descrizione analitica dei diversi traguardi di competenza raggiunti, accompagnata da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 8, c. 1, del Decreto n. 122/2009.

Al riguardo, si fa presente che i descrittori analitici, formulati solitamente in modo narrativo, si distinguono in livelli diversi di padronanza della competenza, che partono da un livello base fino all'eccellenza. Possono costituire riferimenti funzionali per le scuole il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che prevede sei livelli di padronanza, utilizzabile tanto per le lingue straniere quanto per la lingua italiana, e i Quadri OCSE PISA, nonché i Quadri di riferimento elaborati dall'INVALSI per la prova nazionale.

## 10. Pubblicazione dei risultati

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione "*ESITO POSITIVO*" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "*ESITO NEGATIVO*", senza alcuna indicazione di voto.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Prof. Angelo Losavio